



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E
LA REGIONE DEL VENETO

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (Asse Tematico F), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 01 dicembre 2016, n.54.

PREMESSO CHE

- L'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- L'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la



- coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- Con Delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centrionord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
 - Come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza ferroviaria;
 - Il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
 - La dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
 - Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
 - Nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Rinnovo del materiale rotabile" sono state destinate per il materiale rotabile ferroviario, risorse per 800 milioni di euro;
 - Con tale Linea di Azione si è inteso potenziare il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale ed interregionale attraverso il rinnovo del materiale rotabile, con l'acquisto di treni diesel ed elettrici, in composizione bloccata a 4/5 carrozze, DMU e EMU a media ed alta capacità, e di treni da utilizzare per il servizio sulle tratte a scartamento ridotto;
 - Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha assegnato alla Regione del Veneto, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro 17.664.000,00;
 - Ai fini dell'accesso alle risorse della Linea d'azione in argomento, la Regione del Veneto ha presentato con nota n. 100553 del 15/3/2018 il piano d'investimento di cui agli allegati;
 - Nel rispetto del Piano operativo della Delibera CIPE 54/2016, la proprietà del materiale rotabile acquistato resterà in capo alla Regione del Veneto oppure alla società acquirente con vincolo di reversibilità alla stessa, o sarà da cedere alla società subentrante, e dovrà essere esclusivamente utilizzato per i servizi di Trasporto ferroviario Regionale competenza della Regione del Veneto;
 - Al fine di assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale ed interregionale si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero, la Regione del Veneto



che disciplini i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'acquisto delle forniture in parola;

- La Regione del Veneto con delibera di Giunta n..... del.....ha approvato lo schema della presente Convenzione;



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse e gli Allegati 1_F e 2_F costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero) e la Regione del Veneto (di seguito indicata come Regione) per l'erogazione delle risorse del finanziamento statale destinato all'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto ferroviario regionale delle tipologie stabilite e nelle quantità riportate nel Piano di investimento, oggetto degli Allegati 1_F e 2_F, presentato dalla Regione nell'ambito del Piano Nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Asse di intervento F - Infrastruttura - Rinnovo, di seguito indicato con FSC.

La Regione si impegna, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, ad integrare il prospetto dell'Allegato 1_F riquadro 2 con i dati inerenti i Soggetti Attuatori, Identificativo e Cup, attualmente non individuati.

Il prospetto di integrazione di cui al comma precedente è trasmesso al Ministero dalla Regione entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui allo stesso comma per gli adempimenti amministrativi conseguenti.

ARTICOLO 3

(Soggetti attuatori)

La Regione attua il Piano di investimenti di cui all'Articolo 2 direttamente o per il tramite dei "soggetti attuatori" indicati nel medesimo Piano.

I soggetti attuatori di cui al comma precedente possono essere individuati nei soggetti esercenti i servizi ferroviari regionali a cui i rotabili ammessi a contributo sono destinati o in alternativa nei soggetti a cui la Regione ha affidato la gestione dei parchi rotabili interessati dal contributo.

ARTICOLO 4

(Durata della convenzione)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente alle forniture riportate nel Piano di investimento in allegato.



I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono comunque conclusi qualora per l'esecuzione delle forniture non sia assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui all'Articolo 7.

Il termine previsto per l'attuazione del piano di investimento è fissato al 31.12.2021.

ARTICOLO 5

(Contributo statale)

L'importo del contributo assegnato alla Regione del Veneto per la realizzazione del Piano di investimento di cui all'Articolo 2 è complessivamente pari ad Euro 17.664.000,00 ed è erogato a favore della Regione con le modalità di cui all'Articolo 8.

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra ai Soggetti attuatori con le modalità indicate all'Articolo 8.

Su richiesta motivata della Regione il cronoprogramma della spesa può essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto dalla Delibera CIPE e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

La Regione entro 360 giorni dalla stipula della presente convenzione può proporre, motivando opportunamente, una rimodulazione del piano di investimento di cui agli Allegati 1_F e 2_F.

L'operatività della rimodulazione di cui al comma precedente è subordinata alle procedure previste dalla delibera CIPE in premessa e dalla circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017.

Con il provvedimento di cui sopra si procede alla modifica ed all'integrazione degli Allegati 1_F e 2_F fermo restando tutti i termini e le condizioni della presente convenzione.

La Regione s'impegna a garantire, direttamente o tramite il soggetto attuatore, il finanziamento delle forniture di cui all'Art. 2 per la quota parte non coperta dal contributo statale.

Il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente al finanziamento delle forniture del Piano di investimento, e non può essere utilizzato per richieste risarcitorie e per contenziosi.

Il contributo di cui al comma 1 non è destinato alla copertura degli oneri sostenuti per IVA, se l'imposta stessa non costituisce un costo in quanto detraibile.

ARTICOLO 6

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento per il Piano degli investimenti in allegato.



Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutica all'erogazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo all'esecuzione di ciascuna delle forniture ricomprese nel Piano di investimento.

ARTICOLO 7

(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti alle forniture del Piano di investimento entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca di risorse nei termini stabiliti all'Articolo 9.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione, o del singolo Soggetto attuatore, di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione della fornitura inserita nel Piano di investimento in termini certi e coerenti con quelli riportati negli allegati.

La Regione s'impegna a completare direttamente, o per il tramite del Soggetto attuatore, il Piano d'investimento nel rispetto delle previsioni del programma di attuazione indicato nell'allegato, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016.

ARTICOLO 8

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'Articolo 5 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 2_F, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54

Il contributo è erogato nella misura massima del 60% del costo complessivo indicato nel Piano di investimento, in particolare sulla base della quota percentuale di finanziamento con risorse FSC, risultante nel Piano in allegato.

Ai fini del cofinanziamento non sono comunque ammesse le spese coperte in tutto od in parte da finanziamenti previsti da leggi statali destinati all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

Per l'accertamento del cofinanziamento sono ammissibili anche le spese relative a forniture di convogli di tipologia riferibile alle tipologie dei convogli ferroviari oggetto del finanziamento FSC, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte non prima del 01.01.2014 e per le quali non sia previsto alcun finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020.



La Regione del Veneto assicura che le forniture di cui al Piano in allegato non sono oggetto di finanziamenti diversi dalle risorse di FSC, fatta eccezione per il cofinanziamento esplicitato nel Piano stesso.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione può proporre un adeguamento del cronoprogramma della spesa riportato nel Piano in allegato entro il 30 giugno di ciascun anno.

La proposta di cui al comma precedente è valutata ed applicata nel rispetto della circolare n. 1 del 26 maggio 2017.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016 n. 54.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento delle forniture nell'ambito del Piano di investimento complessivamente inteso, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota di finanziamento percentuale indicata nel Piano per la singola obbligazione giuridicamente vincolante, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo delle risorse di FSC assegnato per ciascuna fornitura, a seguito di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento dei dati del Piano di investimento nella Banca dati unitaria gestita da MEF-ROS-IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno 1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso della quota parte della spesa, effettivamente sostenuta dalla Regione del Veneto, contribuita con le risorse FSC, sulla base dell'avanzamento delle forniture sino all'85% dell'importo assegnato;
- saldo del 5% a seguito di istanza finale di pagamento corredata dall'attestazione di completamento delle forniture di cui al Piano e della relativa messa in servizio.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il Piano di investimento come risultante dai dati validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo, al fine di consentire alla Regione del Veneto di mantenere una disponibilità di cassa pari all'anticipazione, finalizzata ad evitare ritardi nel pagamento delle forniture che possano comportare oneri per la finanza pubblica.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di Tesoreria indicato dal Ministero le risorse ad essa erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota parte delle risorse di FSC relativa alle forniture per la cui esecuzione non sia stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione del Veneto entro 90 gg dal termine previsto nel comma medesimo.



ARTICOLO 9

(revoca di risorse)

La quota di finanziamento di cui all'Allegato 2_F relativa alla singola fornitura per la quale non sia stata assunta la OGV entro il termine di cui all'Articolo 7 è revocata.

ARTICOLO 10

(Rapporti tra la Regione del Veneto ed il Soggetto attuatore)

La Regione s'impegna, anche tramite le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, a regolare i rapporti con il singolo Soggetto attuatore tramite specifici atti negoziali e/o provvedimenti amministrativi, volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini riportati nel Piano di investimento in allegato.

Per garantire il rispetto dei termini di cui all'Articolo 4, le parti concordano che sia possibile prevedere prima dell'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nell'ambito della rimodulazione di cui all'Articolo 5, comma 4, la sostituzione del soggetto attuatore qualora, per qualunque motivo, questi non possa garantire il rispetto degli obblighi riportati nel piano di investimento. L'eventuale sostituzione del soggetto attuatore è comunicata nell'ambito delle previste attività di monitoraggio di cui all'Articolo 15.

La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per l'esecuzione di ciascuna fornitura che impedisca il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente Articolo 8.

La Regione del Veneto garantisce che sui singoli convogli oggetto delle forniture di cui al Piano in allegato, siano riportati il logo della Regione medesima, il logo dello Stato Italiano e la seguente dicitura: "acquistato con contributo regionale a valere su risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"

La Regione garantisce che il logo e la dicitura siano in dimensioni e quantità adeguate.

ARTICOLO 11

(Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro)

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che i convogli ferroviari delle forniture di cui al Piano in allegato, sono destinati esclusivamente al trasporto ferroviario regionale di competenza della Regione medesima .

La Regione assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che i convogli ferroviari delle forniture di cui al Piano in allegato, sono di proprietà della Regione stessa, o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore della amministrazione regionale, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 8, 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015,



n. 49, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

ARTICOLO 12

(Verifica consistenza delle forniture)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'Articolo 8, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, in coerenza con il programma di attuazione riportato nel Piano in allegato, trasmette al Ministero copia della documentazione inerente alle forniture di cui al Piano medesimo.

Il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, provvede a riscontrare la consistenza delle forniture di cui al Piano allegato alla presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità del Fondo FSC 2014-2020;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non potranno essere considerate ammissibili a cofinanziamento le spese sostenute a carico di fondi di finanziamento statale espressamente finalizzati all'acquisto di materiale ferroviario.

La Regione del Veneto si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o ne dispone la trasmissione da parte del Soggetto attuatore, specifica documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui al primo capoverso.

ARTICOLO 14

(Economie)

Eventuali economie di risorse assegnate, derivanti dall'esecuzione delle forniture, verranno utilizzate in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CIPE 25 / 2016.

ARTICOLO 15

(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.



Il Ministero si riserva di verificare tramite gli uffici competenti, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma di cui al Piano in allegato.

La Regione s'impegna a garantire al personale ministeriale e agli organismi preposti alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'espletamento delle forniture finanziate.

La Regione si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata attraverso l'istituzione nel proprio bilancio di specifici capitoli di spesa e di entrata per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario e all'avanzamento fisico e procedurale delle forniture nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54; i dati sono inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal MIT; la Regione si impegna a garantire, eventualmente per il tramite del Soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati stessi nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione all'espletamento delle attività di tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sull'attuazione del Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014 - 2020 fornendo le informazioni richieste e estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ARTICOLO 16

(Clausola di salvaguardia)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e CIPE 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014 - 2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 26 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione del Veneto , mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1_F Piano degli investimenti _ Forniture e OGV



Allegato 2_F Piano degli investimenti _ Forniture e Quadro finanziario

per la Regione del Veneto

per il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per Sistemi di
Trasporto ad Impianti Fissi e il
Trasporto Pubblico Locale
Divisione 3
(dott. Angelo Mautone)



FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020_ASSE F_INFRASTRUTTURA_RINNOVO_CONVOGLI FERROVIARI

All.to 2_F

REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA

REGIONE DEL VENETO

PIANO di INVESTIMENTO _ Programma di messa in servizio delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa"

OGV		Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)				Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)				Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 1 ed 3 in all.to n. 1_F)					
		tipologia convegno: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convegno (*)		M04		M05		COSTO (*) (**)		COFINANZ. ORDINARIO (in liquidità)		COFINANZ. con "A. FO." (in liquidità) OGV		FSC	
(da riquadro 1) progr. tipo (1)		q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.
		mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
1.6															

OGV		Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC)				Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC)				Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadri 2 ed 3 in all.to n. 1_F)					
		tipologia convegno: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convegno (*)		M04		M05		COSTO (*) (**)		COFINANZ. ORDINARIO (in liquidità)		COFINANZ. con "A. FO." (in liquidità) OGV		FSC	
(da riquadro 2) progr. tipo (1)		q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.
		mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno
2.1	II	8	Ott. 2020					40.000.000,00		40.000.000,00		22.336.000,00		17.664.000,00	
2.2															
2.3															
2.4															
2.5															
2.6															

OGV		"ALTRE FORNITURE" in CONTO COFINANZIAMENTO per le forniture contrattualizzate e da contrattualizzare ex riquadri a) e b)				"ALTRE FORNITURE" stessa tipologia				IMPORTI in € delle "altre forniture" di OGV, in conto COFINANZIAMENTO					
		tipologia convegno: quantità e data messa in servizio dell'ultimo convegno		M04		M05		COSTO (*) (**)		ALITRO FINANZIAMENTO (€€)		IN CONTO COFINANZ. (parte di ALTRO FINANZ.) (€€)		FINANZIAMENTO PUBBLICO FINALIZZATO (€)	
(da riquadro 3) progr. tipo (1)		q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.
		mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno
3.1															
3.2															
3.3															
3.4															

OGV		Cronoprogramma della "SPESA"				QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in €)									
		2019		2020		2021		COSTO (*) (**)		COFINANZ. ORDINARIO (in liquidità)		COFINANZ. con "A. FO." (in liquidità) OGV		FSC	
(da riquadro 4) progr. tipo (1)		q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.	q.ta	ultima m.l.s.
		mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno	mes	anno
4.1		1766400,00		5300000,00		6000000,00		40000000,00		22336000,00		558400,00		17664000,00	
4.2															
4.3															
4.4															
4.5															
4.6															

A: convegno ferroviario costituito da un complesso a composizione bloccata o ad elementi inseparabili (DMU o EMU); M04 e M05: convegno ferroviario costituito da materiale ordinario a 4 o 5 carrozze di cui una pilota ad una estremità e locomotive; (*) comprensivo di IVA se non detrabile; (**) costo al riquadro a) e b) non comprende importo < Cofinanziamento con "A. FO." > del riquadro 3, in conto cofinanziamento; (P): data della messa in servizio avvenuta o prevista nella OGV; (B): risorse "finalizzate", anche da Stato, ossia destinate all'oggetto da norma di stanziamento; (€€): risorse non "finalizzate", anche da Stato, o da altra provenienza, anche private, a titolo di cofinanziamento; (€€€): non superiore alla quota parte eccedente il cofinanziamento minimo ove previsto (parte del cofinanziamento complessivo per la singola "altra fornitura" oggetto di finanziamento).



3abf182c

Note descrittive agli Allegati 1_F e 2_F alla Convenzione

Il piano di investimento di cui alla convenzione è riportato nei due prospetti allegati alla stessa, contrassegnati con All.to 1 e All.to 2 con l'aggiunta della lettera "F" con riguardo al piano di rinnovo dei **convogli ferroviari**.

Allegato 1_F

Il prospetto relativo è suddiviso in tre riquadri. Nel singolo rigo di ciascuno dei riquadri sono riportati elementi distintivi delle singole obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). La **singola OGV** è identificata da un codice progressivo, di cui il primo numero è relativo al riquadro e il secondo alla successione d'ordine delle riga nel riquadro, nonché da **dati essenziali sull'anagrafica di OGV**, quali la Stazione appaltante, il Fornitore di riferimento per la OGV, ev. coincidente con un Costruttore, il n.ro Codice Unico del Progetto (CUP), le date di gara, di aggiudicazione e di stipula con giorno (g.), mese (m.) ed anno.

La singola OGV è identificata altresì in relazione al <tipo>, come appresso:

- tipo **I** per OGV costituita da **un Ordinativo** in forza di Contratto Quadro, oppure da un **Contratto applicativo** in forza di Accordo Quadro o da un Contratto in **esercizio di opzione**;
- tipo **II** per OGV costituita da **un Contratto senza opzione**;

Nel caso di OGV di tipo I, la data di messa a gara e della aggiudicazione definitiva, sono relative all'Accordo Quadro o all'Accordo Quadro o al Contratto, in riferimento al quale è esercitata l'**opzione**.

La fornitura oggetto della singola OGV è descritta sinteticamente con le quantità dei **convogli ferroviari** delle tipologie individuate nel Piano Operativo della delibera CIPE, distinte per:

- l'alimentazione della trazione: "TD": trazione con motore diesel; "TE": trazione ad alimentazione esterna elettrica; "T.Bim.": trazione bimodale intendendosi con tale espressione entrambe le alimentazioni TD e TE;
- la configurazione con riguardo alla capienza di rotabile in funzione della disposizione dei posti: "2 liv." su due piani o "1 liv." su unico livello;
- lo scartamento di binario delle reti ferroviarie su cui gli stessi sono da utilizzare: "s.n." o "s.r.": scartamento normale o ridotto;

Le quantità da indicare relativamente alle singole unità oggetto di ciascuna fornitura sono le **quantità da finanziare con risorse del FSC**.

La data espressa in mese (m.) ed anno, avvenuta o programmata, della **messa in servizio** dell'ultima unità della fornitura (ultima m.i.s), restituisce il "**crono programma di attuazione**" di cui alla delibera CIPE per il piano di investimento.

Il riquadro al centro (**riquadro n. 2**) è riservato alle forniture **programmate e non ancora contrattualizzate**, riunite secondo OGV ipotizzate, che all'atto della stipula della convenzione non risultassero ancora definite.



I dati immessi nel secondo riquadro rispondono alle medesime voci del riquadro n. 1. In corrispondenza delle voci corredate del simbolo (^), sono da indicare **dati di previsione a carattere non vincolante**, in quanto le **OGV**, di cui le forniture programmate sono oggetto, **non risultano ancora definite ed assunte**.

I dati stessi sono aggiornati alla avvenuta definizione od assunzione di OGV tramite l'aggiornamento dei dati di prospetto.

Le date previsionali richieste, sia per l'anagrafica OGV - in particolare la data di stipula - che la data ultima per la messa in servizio, consentono di valutare l'ammissibilità preliminare al finanziamento con FSC.

Il riquadro in basso (**riquadro n. 3**) è riservato alle forniture denominate "**Altre Forniture**" ("A.FO."), oggetto di altre OGV distinte dalle OGV di cui ai riquadri n. 1 e n. 2.

Per ciascuna di queste altre OGV è inquadrato anzitutto il <tipo> di OGV, indicato il numero progressivo della stessa, preceduto dalla cifra 3 in riferimento al riquadro, e riportata l'anagrafica relativa, nonché la fornitura considerata - descritta nei due primi riquadri - di cui essa è oggetto.

La fornitura considerata, della **medesima tipologia delle forniture ammesse a finanziamento FSC**, è utilizzata contabilmente come appresso, con riferimento ai comma 3 e 4 dell'art. 7 della Convenzione.

Allegato n. 2 F

Il prospetto di tale allegato è suddiviso in tre riquadri a) b) e c) corrispondentemente ai riquadri nell'Allegato n.1_F. In basso è riportato, a sinistra, il riquadro del "cronoprogramma della spesa", e, a destra, il <quadro finanziario complessivo>.

La parte a destra dei tre riquadri, è riservata alla copertura finanziaria della fornitura della singola OGV.

Nel singolo rigo sono riportati gli importi relativi alla OGV di cui alla fornitura riportata nella parte a sinistra dei medesimi riquadri in corrispondenza del rigo ove sono riportati i dati quantitativi complessivi dei convogli risultanti nell'Allegato n.1_F e la data della messa in servizio (avvenuta o prevista) dell'ultimo convoglio della tipologia.

Il quadro finanziario per la singola OGV comprende gli importi di **costo** della fornitura oggetto della OGV, di **cofinanziamento ordinario ossia in liquidità**, e di importo relativo a **fatturazioni assunte a cofinanziamento**.

L'importo del costo relativo a ciascuna delle forniture, immesso nella cella apposta in corrispondenza a ciascun OGV, è **comprensivo dell'IVA nel caso in cui la Stazione Appaltante non detrae** la stessa.

Per i comma richiamati, è consentito **assumere in conto cofinanziamento** per la fornitura di cui è oggetto la singola OGV indicata ai primi due riquadri, **importi di fatture di altre forniture (A. FO.) di diversa OGV**, verificata la condizione sulla data di stipula della OGV stessa, non antecedente al 01.01.2014.

Tale circostanza è relativa al caso in cui per le forniture afferenti ad una OGV, fosse programmato il finanziamento a valere su risorse **FSC in misura superiore** all'importo determinato applicando la percentuale **massima del 60% del costo stabilita nella delibera CIPE**, ad esempio con la previsione di **copertura integrale (100%) del costo della fornitura**.



In altri termini, nel caso in cui la **quota percentuale delle risorse FSC** in rapporto al costo della fornitura, **superasse il valore massimo sopra ricordato**, risulta necessario avvalersi di tale modalità di cofinanziamento.

L'importo di tale cofinanziamento dovrà essere di valore per cui il rapporto percentuale di risorse FSC rispetto al valore di <costo contabile> - calcolato aggiungendo al costo della fornitura di cui all'OGV, un importo di fatturazione delle "A. FO." - **determini la quota percentuale non superiore alla percentuale massima** sopra ricordata del 60% per il finanziamento con FSC.

Nella singola cella della colonna intitolata <Cofinanziamento con "A.FO."> nei riquadri n. 1 e n. 2, è riportato l'importo delle fatturazioni in conto cofinanziamento, pari o di valore non superiore all'importo della cella del riquadro c) nella medesima colonna, e per evidenziare l'univocità della attribuzione, il **riferimento progressivo e il <tipo> della OGV di "A.FO."** identificata nel *riquadro c)*.

Nel riquadro in basso a sinistra del prospetto dell'Allegato 2_F, sono indicati gli importi della previsione di pagamento alle Stazioni Appaltanti delle risorse FSC secondo il "**cronoprogramma della spesa**", aggiornabile di anno in anno come da convenzione, che include, oltre alle risorse FSC di contribuzione alla copertura dei costi effettivi fatturati, anche l'importo **dell'intera anticipazione che viene erogata con le risorse a valere sulla prima annualità**.

L'indicazione delle risorse di cui al "**cronoprogramma della spesa**" è mirata alla richiesta di disponibilità di risorse FSC nell'anno di fabbisogno previsionale.

Al proposito è richiamabile quanto riportato nella delibera del 01.01.2017 in merito alle eventualità di **scostamenti nelle erogazioni** delle risorse **rispetto al cronoprogramma**, per sottolineare la possibilità offerta di disporre di risorse nell'annualità in cui esse possono effettivamente essere erogate.

Nei quadri finanziari contenuti nei riquadri a) e b) e c) sono presente controlli di concordanza con **segnalazione di errore** accanto all'importo del costo (qualora la somma degli importi del cofinanziamento ordinario (in liquidità) e delle risorse FSC per ciascuna fornitura risultasse non uguale al <costo>), e con **segnalazione di attenzione** quando la quota percentuale di FSC sul <costo contabile> risultasse di valore superiore al massimo consentito per ciascuna OGV.

Le percentuali di FSC sul valore del costo, calcolate da sistema, costituiscono la base di calcolo per determinare, applicando tale percentuale al costo fatturato, l'importo di FSC oggetto delle erogazioni intermedie, a disponibilità vigente.

In calce a ciascuno dei due Allegati sono riportate note sintetiche di precisazione o descrittive per alcune titolazioni di cella, tramite simboli di richiamo, fra cui:

L'importo assunto a cofinanziamento con fatturazioni relative a "A.FO." è di valore almeno pari all'importo necessario per **riportare la percentuale di FSC sul <costo contabile> a valore non superiore al 60%**.

Tale cofinanziamento è di valore **non superiore alla quota parte dell'importo di <altri finanziamenti>** per le "A.FO." eccedente **il cofinanziamento minimo da assicurare** per la singola "A.FO.", e comunque **non contribuito da fonti finanziarie statali finalizzate**.

